



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

N. 25 DEL 25/11/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ALBO TELEMATICO E PER LA PUBBLICAZIONE SUI CANALI
ISTITUZIONALI**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **16.30**, nella sede della Comunità Territoriale della val di Fiemme a Cavalese, convocato dal **Presidente Fabio Vanzetta**, con la presenza di:

		Presente
Presidente	Fabio Vanzetta	SI
Sindaco di Capriana	Sandro Pedot	SI
Sindaco di Castello Molina di F.	Marco Larger	SI
Sindaco di Cavalese	Sergio Finato	SI
Sindaco di Panchià	Gianfranco Varesco	NO
Sindaco di Predazzo	Paolo Boninsegna	NO
Sindaco di Tesero	Elena Ceschini	SI
Sindaco di Valfloriana	Michele Tonini	NO
Sindaco di Ville di Fiemme	Paride Gianmoena	NO
Sindaco di Ziano di Fiemme	Maria Chiara Deflorian	SI

Presenti : 6 Assenti Giustificati : 0

Assiste alla riunione il Segretario Reggente della Comunità, dr. Luisa Degiampietro. Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Fabio Vanzetta invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si premette

Per **albo pretorio**, tradizionalmente, si intende il luogo e lo spazio dove vengono affissi tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione.

A far data dal 1° gennaio 2011, per effetto della legge n. 69 del 18 giugno 2009, l'albo pretorio on line ha sostituito, in maniera definitiva, il vecchio albo cartaceo. Pertanto, da quando è diventato obbligatorio l'albo pretorio online detto anche albo telematico, quest'ultimo si è trasformato in un luogo "virtuale" e accessibile a tutti con un collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti, che devono essere pubblicati all'albo telematico, sono di fatto divulgati e diffusi tramite Internet.

La pubblicazione di atti all'albo telematico fornisce presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).

Nell'albo telematico va a confluire, pertanto, la documentazione prodotta dall'ente la cui pubblicazione è obbligatoria in quanto prevista da specifiche disposizioni normative – ad esempio, lo statuto dell'Ente, le delibere di organi politici, le pubblicazioni matrimoniali, l'elenco degli abusi edilizi, i titoli edilizi, gli avvisi elettorali, le convocazione comizi, le istanze di cambio nome, gli atti della procedura espropriativa, le cose mobili ritrovate, le ordinanze di carattere generale, e tutti gli ulteriori atti che per disposizione di legge, di regolamento o di Statuto devono essere pubblicati mediante affissione all'albo telematico.

L'Ente procede, altresì, alla pubblicazione di documenti provenienti da altri enti, laddove previsto da specifica disposizione di legge. In tal senso si richiamano, ad esempio, i bandi di concorso, le ipotesi di notifica per irreperibilità o i decreti di esproprio della Provincia autonoma di Trento.

Rimane inoltre ferma la possibilità di individuare con proprio regolamento eventuali ulteriori ipotesi di pubblicazione facoltativa, quale base giuridica per il trattamento di dati personali comuni (es. nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, etc...) a norma dell'art. 2 ter (**base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**) del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali).

Inoltre la pubblica amministrazione pubblica i propri atti anche **in Amministrazione trasparente** – in esecuzione al Dlgs 33/2013.

I documenti, i dati e le informazioni sull'organizzazione e sull'attività istituzionale dell'Ente possono essere pubblicati sui canali istituzionali, individuati dalla Giunta comunale (es. **canali social, chatbot** ecc..).

Tutta questa mole di dati pubblicati, deve peraltro rispettare la normativa sulla privacy – il Regolamento UE 2016/679 che disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche nonché la libera circolazione di tali dati, il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. che reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ecc..

Nell'ottica di un bilanciamento tra esigenze di pubblicità e trasparenza da un lato e rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali dall'altro, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante") con il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 ha rinnovato¹⁷ le **"Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"**. Tali Linee Guida hanno introdotto una serie di disposizioni per armonizzare il quadro regolamentare e hanno indicato modalità e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare quando "diffondono" dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi.

I soggetti pubblici possono diffondere "dati personali" nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice della privacy) e del principio di "minimizzazione", in base al quale i dati personali devono essere **"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati"** (art. 5, par. 1, lett. c del Regolamento UE 2016/679;

La finalità del trattamento deve essere necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, che può rinvenirsi in una norma di legge, regolamento o in un atto amministrativo generale (cfr. art. 6, par. 3 del Regolamento e 2-ter del Codice).

Appare, dunque, necessario adottare modalità di pubblicazione dei provvedimenti degli organi politici e, in generale, degli atti assunti dall'Ente, sia in albo telematico, sia nella sezione amministrazione trasparente, ed anche sui social, con omissione dei dati personali non pertinenti o non indispensabili in osservanza dei principi di minimizzazione, limitazione delle finalità e liceità di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679.

Vista l'evoluzione normativa e tecnica, le amministrazioni pubbliche sono chiamate all'adozione di un regolamento per la disciplina delle pubblicazioni su albo telematico e sui canali istituzionali, in sostituzione del precedente regolamento disciplinante la rete civica. A tal fine il Consorzio dei Comuni ha predisposto una bozza, da personalizzare in base alle esigenze di ciascun ente (in atti n. 8220/prot. dd. 14.10.2024)

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Richiamata interamente la premessa.

Visto lo schema di regolamento tipo per la disciplina dell'Albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell'Ente nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice privacy (d.lgs. 196/2003) predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini.

Dato atto che lo schema è stato adattato alle esigenze della Comunità territoriale della val di Fiemme, come da allegato alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", da ultimo medicata con L.P. 7/2022.
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali). Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica).

Con 6 voti favorevoli su 6 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il **Regolamento per la disciplina dell'Albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell'Ente**, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 25**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO TELEMATICO E PER LA PUBBLICAZIONE SUI CANALI ISTITUZIONALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2024

Il Responsabile di Settore

dr. Luisa Degiampietro

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA

IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 26/11/2024
Degiampietro Luisa in data 26/11/2024